

## Alcune novità per IMU 2013 (Decreto legge n. 102/2013)

Per l'anno 2013 non è dovuta la **prima rata dell'IMU** per le seguenti categorie di immobili (D.L. 102/2013 art.1):

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 E A9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principali e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- I terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'art.13, commi 4,5 e 8 del D.L. 6 dicembre 2011, n201;
- Per l'anno 2013 non è dovuta la **seconda rata dell'IMU** relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (D.L. n.102/2013 art2, comma 2), fintanto che permanga tale destinazione e non siano ogni caso locati. L'esenzione verrà concessa previa presentazione della dichiarazione IMU entro il 30/06/2014.